

FISCO E SENTENZE

**Accertamento.** La Ctr Lombardia affronta il caso della società estinta nel corso del giudizio applicando la linea della Cassazione

# Soci non liquidati esclusi dai ricorsi

## Non è legittimato chi non ha percepito somme in fase di riparto e non ha ricevuto l'avviso

Laura Ambrosi

È inammissibile il ricorso del socio per il debito della società estinta se non ha percepito alcuna somma dal riparto della liquidazione e l'ufficio non gli ha notificato alcun provvedimento direttamente. In assenza di una responsabilità nel pagamento del debito sociale, manca qualunque interesse ad agire in giudizio. A chiarire questo principio è la Ctr della Lombardia con la sentenza 2842/1/2017 (presidente Labruna, relatore Fucci). L'agenzia delle Entrate notificava un accertamento a una società che veniva impugnato dinanzi al giudice tributario. La Ctp annullava la pretesa in accoglimento del ricorso della contribuente e la decisione veniva appellata dall'Agenzia.

veniva così richiesta l'interruzione del processo. Gli ex soci e l'ex liquidatore riassumevano il giudizio deducendo un loro interesse e chiedevano la fissazione dell'udienza.

Il collegio di appello ha inanzitutto ricordato che né il socio né il liquidatore subentrano automaticamente nei rapporti tra la società estinta e l'amministrazione finanziaria; ma il presupposto di una successione attiva universale o particolare e un'eventuale responsabilità potremmo sussistere solo se avesse-

**NE UN AUTOMATISMO**  
Nei soci, nel liquidatore o subentranti in maniera automatica nei rapporti fra società estinta e l'amministrazione

incassato somme dalla liquidazione e nei limiti di queste (ex articolo 2495 del Codice civile).

I giudici hanno inoltre rilevato che eventualmente l'interesse ad agire da parte dei soci dell'ex liquidatore avrebbe potuto ravvisarsi solo se ci fosse stata una pretesa avanzata nei loro confronti. Nella specie, la Ctr ha osservato che nessuno aveva incassato somme dalla liquidazione e l'ufficio non aveva notificato alcun provvedimento nei confronti delle persone fisiche.

L'accertamento era stato infatti indirizzato solo alla società successivamente estinta nelle more del giudizio. Ne conseguiva la mancanza di un concreto e attuale interesse a riassume la parte degli ex soci sia dell'ex liquidatore; pertanto, l'istanza di riassunzione doveva essere dichiarata inammissibile.

La decisione offre lo spunto per più di una riflessione. La Suprema corte ha affermato il principio secondo cui l'estinzione della società non fa venir meno la legittimazione attiva e passiva dei soci in giudizio, anche se la pretesa del Fisco resta comunque vincolata a quanto eventualmente percepito nel riparto dell'attivo di liquidazione. Secondo la Cassazione, tale valore rappresenta il limite della responsabilità dei soci successori, ma non rappresenta il presupposto dell'assunzione della legittimazione processuale. Ciò, sia in senso attivo, perché il socio potrebbe avere interesse a proseguire nel contenzioso avviato dalla società estinta, sia in senso passivo, perché il Fisco potrebbe essere interessato a vedersi riconoscere un credito nei confronti dei soci ove siano percepite somme

per sopravvenute ragioni non risultanti dal bilancio (Cassazione 15035 e 9094/2017). La decisione della Ctr lombarda, che per quanto è noto è una delle prime ad essersi uniformata a tali principi, giudicando nel merito, ha escluso la responsabilità dei soci, evidentemente per l'assenza di un attivo da riparto. Peraltro, l'inammissibilità della riassunzione delle persone fisiche è stata giustificata anche dalla mancanza di un atto a loro indirizzato da parte dell'ufficio, rimarcando così ulteriormente che non può esistere una successione automatica del debito sociale della società estinta.



### Responsabilità dei soci

● Dopo la cancellazione i creditori sociali possono rivalersi sui soci, fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio di liquidazione, e sui liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. Un principio che, secondo i giudici, vale sia per le società di persone, in cui i soci rispondono come in vigenza dell'ente (limitatamente o illimitatamente) sia di capitali, in cui rispondono solo per le somme incassate

per sopravvenute ragioni non risultanti dal bilancio (Cassazione 15035 e 9094/2017).

La decisione della Ctr lombarda, che per quanto è noto è una delle prime ad essersi uniformata a tali principi, giudicando nel merito, ha escluso la responsabilità dei soci, evidentemente per l'assenza di un attivo da riparto.

Peraltro, l'inammissibilità della riassunzione delle persone fisiche è stata giustificata anche dalla mancanza di un atto a loro indirizzato da parte dell'ufficio, rimarcando così ulteriormente che non può esistere una successione automatica del debito sociale della società estinta.

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Le sentenze commentate in pagina [www.quotidianofisco.ilssole24ore.com](http://www.quotidianofisco.ilssole24ore.com)

**Lavoro.** Bocciato il recupero del credito d'imposta

# Cocopro stabilizzati tra i beneficiari del bonus assunzioni

È illegittimo il disconoscimento del credito d'imposta per le nuove assunzioni se fondate esclusivamente sulla riqualificazione del contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; occorrono infatti ulteriori indagini sulle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori, sulla genuinità del progetto e sulla sussistenza del vincolo di subordinazione.

A fornire questo importante chiarimento è la Ctp di Roma con la sentenza 80/38/2018 depositata il 2 gennaio 2018 (presidente Lizzo, relatore Lazzari).

La vicenda trae origine da alcuni provvedimenti con i quali l'Agenzia ha recuperato il credito d'imposta fruito da una società, attraverso la compensazione in più esercizi. In particolare, si trattava del credito riconosciuto per le nuove assunzioni nel mezzo giorno usufruito dalla contribuente per aver assunto quasi 1500 dipendenti, inizialmente operativi con un contratto di collaborazione a progetto (i cosiddetti Cocopro). L'Agenzia, reinterpretando la circolare del ministero del Lavoro 17/2006 e senza alcuna verifica specifica, ha presunto che i collaboratori a progetto fossero dei lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato e quindi, che la società avesse trasformato tali contratti.

In altre parole, l'ufficio aveva presuntivamente riqualificato i Cocopro in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e pertanto le nuove assunzioni erano riconducibili ad una mera trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

La norma espressamente escludeva da ogni beneficio la conversione di un contratto già esistente, con la conseguenza che diventava illegittimo qualunque credito d'imposta. I provvedimenti venivano così impugnati dinanzi al giudice tributario eccettuando, tra i diversi rilievi, il vizio di motivazione e comunque l'infondatezza della presunzione operata senza alcun concreto riscontro sull'operatività dei lavoratori. Il collegio romano, dopo aver valutato tutti gli elementi in atti, ha riscontrato che effettivamente la presunzione dell'ufficio non era supportata da alcuna prova concreta. Si trattava, infatti, di una generale considerazione che il personale addetto dovesse qualificarsi come dipendente senza, però, una verifica ispettiva sulle mansioni svolte da ciascun collaboratore, sull'esistenza o meno del progetto, sul vincolo di subordinazione, ecc. Peraltro, nella risoluzione 14/2009 l'Agenzia aveva chiaramente affermato che spettava il credito d'imposta per le nuove assunzioni dei lavoratori già impiegati con un contratto di lavoro a progetto.

La scadenza prevista contrattualmente per il raggiungimento del progetto, infatti, consentiva di qualificare il soggetto come in procinto di perdere l'impiego; questa, espressamente individuata dalla norma ai fini del beneficio.

La Ctp ha così ritenuto che il disconoscimento del credito d'imposta fosse fondato esclusivamente su una presunzione priva di qualunque effettivo riscontro e pertanto le nuove assunzioni dovevano essere agevolate.

La norma espressamente

**Agevolazioni.** Via libera della Ctp di Forlì al beneficio nell'atto stipulato a favore del figlio del contraente

# Contratto a favore di terzo, sì alla prima casa

Angelo Busani

Giorgio Gavelli

L'agevolazione "prima casa" è applicabile al contratto di acquisto immobiliare "a favore di terzo" (articolo 1411 del Codice civile) se il terzo acquirente ha i requisiti di legge per fruire del beneficio fiscale. È quanto deciso nella sentenza 12/01/2018 della Ctp Forlì (presidente Urizio, relatore Paradisi), interessante perché non scontata: in passato, in senso conforme si era infatti espressa la Ctp di Perugia (164/07/2012) e, in senso contrario, la Ctr Umbria (359/01/2014).

Il caso è quello di una permuta con cui si è convenuto che l'acquisto di uno dei soggetti permutanti fosse "deviato" a favore di un soggetto diverso (nella specie, il figlio del permutante); in tale contesto è stata domandata l'applicazione dell'agevolazione "prima casa".

### GIURISPRUDENZA DIVISA

In passato l'operazione era stata promossa dalla Ctp di Perugia e bocciata invece dalla Ctr Umbria

Quando un acquisto immobiliare viene stipulato "a favore di terzo", gli effetti non si producono in capo al soggetto che stipula il contratto (nel gergo giuridico, stipulans), ma in capo al soggetto che egli indica, con la conseguenza che il terzo consegue immediatamente l'acquisto dell'immobile per il solo fatto dell'avvenuta conclusione del contratto (il terzo può rinunciare alla stipulazione a suo favore, e gli effetti del contratto si producono tra i contraenti che l'hanno stipulato).

Poiché gli effetti si producono direttamente in capo al terzo, è ov-

vio che quest'ultimo (e non stipulans) a dover avere le caratteristiche per fruire dell'agevolazione "prima casa": ad esempio, risiedere o lavorare nel Comune ove è situata l'abitazione comprata. E non dovrebbe essere un fattore impeditivo il fatto che le dichiarazioni richieste dalla legge per conseguire il beneficio fiscale siano comprese nel contratto non dal terzo, ma dallo stipulans (così Ctrp Matera 121/03/1993).

Nel caso giudicato dalla Ctp Forlì, dunque, l'ufficio aveva ritenuto che l'agevolazione "prima casa" non fosse concedibile, per la

ragione che il figlio del permutante non era parte del contratto, il che impedirebbe, essendo le norme agevolative di stretta interpretazione, l'applicazione del beneficio. L'ufficio ha richiamato anche la risoluzione 373/E/2007 (in tema di Iva), dove si dice che «nessuna conseguenza fiscale rilevante assume la posizione del (...) terzo beneficiario».

La Ctp Forlì ha invece accolto le ragioni dei ricorrenti: per i giudici il terzo destinatario degli effetti contrattuali va considerato - quanto meno agli effetti fiscali - parte in senso pieno del contratto.

**Il Sole 24 ORE**

# IMPRESA E SOCIETÀ

GUIDA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA IN FORMA SOCIETARIA

IMPRESA E SOCIETÀ. Collana del Sole 24 Ore in 10 volumi, analizzando tutti gli istituti del diritto con i quali i professionisti e le imprese si devono confrontare quotidianamente, è il supporto indispensabile per affrontare e risolvere le problematiche di carattere giuridico e i relativi risvolti di natura fiscale che si presentano nell'esercizio dell'attività di impresa in forma societaria, dalla sua costituzione alla sua "vita ordinaria e straordinaria", fino alla sua cessazione.

**IN EDICOLA OGNI VENERDÌ DAL 02 FEBBRAIO CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 9,90 € \***

\*Oltre al prezzo del quotidiano. L'opera si compone di 10 volumi. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, realizzate dall'autore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa.

**PROVINCIA DI ASTI**  
**AVVISO DI PROCEDURA RISTRETTA**  
L'Amministrazione Provinciale di Asti ha indetto una procedura ristretta per l'affidamento dei seguenti servizi per la progettazione di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, la contabilizzazione ed il coordinamento della sicurezza progettuale ed esecutiva - interventi straordinari di risanamento, messa in sicurezza, adeguamento e/o miglioramento sismico (CUP: 7121000-3) presso le seguenti scuole: 1) I.P.S.I.A. "A. CASTIGLIANO" DI ASTI CUP: J57G7000000001 - CIG: 7263791305 - Valore: € 214.795,82 IVA e oneri previdenziali esclusi; 2) I.T.I.S. "A. ARTOPI" DI ASTI CUP: J37G7000000001 - CIG: 7263791305 - Valore: € 166.453,66 IVA e oneri previdenziali esclusi; 3) ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. PENNA" SEDE STACCATO DI SAN DAMIANO D'ASTI CUP: J57G7000000001 - CIG: 7263791305 - Valore: € 143.798,96 IVA e oneri previdenziali esclusi. L'importo globale dell'appalto è di € 525.049,44 IVA e oneri previdenziali esclusi. Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 12/02/2018. La gara sarà aperta al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La documentazione di gara è reperibile sul profilo del committente [www.provincia.asti.it](http://www.provincia.asti.it) alla voce Bandi di gara. Per informazioni: Servizio Edilizia Scolastica tel. 0141/33319. Bando trasmesso alla GUCE il 24/01/2018. IL RUP (Arch. Roberto Imparato)

**COMUNE DI BERGAMO**  
**AREA SERVIZI GENERALI E SICUREZZA**  
**PROGETTO CENTRALE DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO**  
**AVVISO DI ESITO GARA PER ESTRATTO**  
Ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. n. 50/2016  
SI RENDE NOTO  
a) che alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto nella gestione delle procedure relative all'inserimento e postalizzazione anche elettronica dei verbali di contestazione al codice della strada e dei regolamenti/leggi speciali del Comune di Bergamo, svoltasi nelle date 21/08/2017 e 28/11/2017 dell'importo presunto a base di gara di Euro 941.420,00 di cui Euro 300,00 relativi agli oneri di sicurezza - non soggetti a ribasso, hanno partecipato due società;  
b) che il servizio è stato aggiudicato alla **MAGGIOLI S.P.A. (C.F. 06188330150)** con sede a **47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) in VIA DEL CARPINO 8** con il punteggio complessivo di 100,00 punti e l'importo di 897.568,24 (ottocentocinquantesette miliaquecentosessantotto/24) e modalità di cui all'art. 95 commi 2 e 6 del D.lgs. n. 50/2016;  
c) che copia integrale del presente avviso è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione.  
IL PRESIDENTE DI GARA  
Dott.ssa Elena Pasini

**COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA**

**DIREZIONE GENERALE**  
Via Monte Rosa, 91  
20149 Milano  
Tel. 02 3022 3003  
Fax. 02 3022 3214  
segreteria@direzionegenerale@ilssole24ore.com

**FILIALE CENTRO-SUD**  
Piazza Indipendenza, 23 b/c  
00185 Roma  
Tel. 06 3022 6100  
Fax. 06 678 6715  
segreteria@filialecentrosud@ilssole24ore.com

**REGNO UNITO**  
Il Sole 24 Ore UK LTD  
FT Building, 1 Southwark  
Bridge, London SE1 9HL  
Tel. 0202 8734051  
Mob. 07817780785  
systemsecretary@ilssole24ore.co.uk

**GRUPPO 24 ORE**

**Posteitaliane**

**Retifica BANDO DI GARA**  
Si rende noto che in data 29/01/2018 sarà pubblicato sulla 5ª Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12, trasmesso alla GUCE il 23/01/2018, l'avviso di rettifica del Bando di gara relativo a: fornitura di Servizi Professionali per le attività di IT Service Improvement dei Sistemi Postali di Tracciatura e di Logistica Integrata. A seguito della suddetta rettifica, si dispone la proroga dei seguenti termini indicati nei documenti di gara: 1) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prorogato al 19.02.2018 ore 13:00; 2) la data della seduta pubblica è posticipata al 20.02.2018 ore 11:00. Il bando integrale è visibile sul sito Internet: [www.poste.it](http://www.poste.it).  
IL RESPONSABILE CA/ACQUISTI  
Maurilio Caporali

**Posteitaliane**

**AVVISO DI ESITO DI GARA**  
Si comunica che la procedura aperta per "fornitura a noleggio, consegna e montaggio di prefabbricati monoblocco per allestimento di Uffici Postali provvisori", pubblicata sulla GU 2017/5 199-410209 del 17/10/2017 è andata deserta. L'avviso è visibile sui siti [www.posteprocurement.it](http://www.posteprocurement.it) e [www.poste.it](http://www.poste.it).  
IL RESPONSABILE CA/ACQUISTI/ASCC  
Marco Grasso

**Posteitaliane**

**ESITO DI GARA**  
Poste Italiane S.p.A. - Acquisti - Viale Asia 90 - 00144 Roma, rende noto che l'esito di gara relativo a fornitura e consegna di ROTOLI IN CARTA TERMICA per Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste, *suddiviso in 2 lotti*, è stato inviato alla G.U.U.E. il 23/01/2018 e pubblicato sulla G.U.U.I. - 5ª Serie Speciale n. 12 del 29/01/2018.  
IL RESPONSABILE CA/ACQUISTI/ASCCBUP  
Marco Grasso

**AVVISO PER ESTRATTO**  
relativo alla procedura aperta finalizzata all'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo edificio polivalente a prevalente destinazione pubblica e nuovo ingresso al plesso didattico della Facoltà di Architettura CIG 7357581409

Firenze Parcheggi P. IVA 03980970481 avvisa che ha disposto la proroga del termine per la presentazione dell'offerta in considerazione dei contenuti dei chiarimenti pubblicati. La scadenza per la presentazione delle offerte è posticipata al giorno 16 febbraio 2018 alle ore 13:00. I sopralluoghi possono essere effettuati sino al 6 febbraio 2018.  
L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
Dottor Carlo Bevilacqua

**ASL "VC" - VERCELLI**

**AVVISO DI PROROGA TERMINI**  
In riferimento all'avviso riguardante la realizzazione di un nuovo blocco ad alta complessità tecnologica al servizio del dipartimento di urgenza/emergenza del P.O. S. Andrea di Vercelli, pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 142 del 11/12/2017, si comunica che viene prorogato il termine per la presentazione delle proposte dal 15.03.2018 ore 12:00 al 06.04.2018 ore 12:00. Documentazione disponibile su: [www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)  
Il direttore S.C. I.T.S.  
ing. Giuseppe Giammarinaro

**COMUNE DI BERGAMO**  
**AREA SERVIZI GENERALI E SICUREZZA**  
**DIREZIONE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**  
**ESTRATTO DI GARA**  
Il Comune di Bergamo, Piazza Matteotti n. 27, tel. 035.399.111 - indice una procedura aperta per l'appalto del servizio di manutenzione ordinaria dei tappeti erbosi del Verde pubblico cittadino anni 2018/2020 (di cui all'intervento "Manutenzione verde pubblico" - Intervento n. 17 Progetto Legami Urbani), per un importo pari ad € 3.897.498,56, di cui € 76.421,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per il giorno 23.2.2018 alle ore 9,15.  
L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ossia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tutte le modalità di partecipazione alla procedura sono contenute nel disciplinare in corso di pubblicazione sulla Guce, inviato in data 15 gennaio 2018 e pubblicato il 17 successivo, sulla GURI e all'Albo Pretorio del Comune e scaricabile dal sito internet del comune di Bergamo: [www.comune.bergamo.it](http://www.comune.bergamo.it) link: gare e appalti - servizi. Detto bando unitamente al disciplinare e all'altra documentazione di gara possono essere consultati e scaricati dal sito internet del Comune di Bergamo di cui sopra. L'offerta, completa della documentazione richiesta, dovrà essere presentata al Servizio Gestione Documentale - Protocollo e Archivio del Comune di Bergamo - Piazza Matteotti n. 27, entro le ore 12,00 del giorno 20 febbraio 2018 a pena di esclusione.  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO  
Dott.ssa Lucia Gusmini

**COMUNE DI BERGAMO**  
**AREA SERVIZI GENERALI E SICUREZZA**  
**DIREZIONE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**  
**AVVISO DI ESITO GARA PER ESTRATTO**  
Ai sensi dell'art. 98 del D. lgs. n. 50/2016  
SI RENDE NOTO  
a) che alla procedura aperta per l'appalto dei lavori denominati: "Accrescimento sicurezza stradale - interventi di implementazione della sicurezza della circolazione nei quartieri periferici su strade, spazi aperti e percorsi ciclopedonali" - Intervento n. 24 Progetto "Legami Urbani", svoltasi in data 29/09/2017 e 15/11/2017 dell'importo presunto a base di gara di Euro 1.270.000,00 di cui Euro 29.500,00 relativi agli oneri di sicurezza - non soggetti a ribasso, hanno partecipato n. 167 società;  
b) che con determinazione dirigenziale n. 055-18 dell'11.01.2018 l'appalto è stato aggiudicato all'impresa: FAVINI COSTRUZIONI SRL (C.F. 0355107074) con sede a 25129 BRESCIA (BS) in VIA BOSE 1bis con il ribasso del 21,82% e per l'importo di Euro 999.322,90 e modalità di cui all'art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;  
c) che copia integrale del presente avviso è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e all'Albo Pretorio di questa amministrazione.  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO  
Dott.ssa Lucia Gusmini